



**Programma "Politiche per la coesione  
sociale e la solidarietà"**



**C.A.A.D  
Centro per l'adattamento  
dell'ambiente domestico**

**NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI  
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, PREVISTO DALLA  
LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13**

**NOTE RIASSUNTIVE DELLA LEGGE 13/89**

**A) Interventi ammissibili:**

L' art. 9), 1° comma, della legge 13/89, recita: *"Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al \* portatore di handicap."*

**B) Aveni diritto:**

L' art. 9), 3° comma, della legge 13/89, dispone: *"Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10) e 11), i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari."*

**C) La domanda:**

L' art 11), 1° comma, della legge 13/89, prevede: *Gli interessati debbono presentare domanda al Sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno."*

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

**(1)** Si deve indicare l'effettiva e stabile dimora del richiedente, che può anche non coincidere con la sua residenza anagrafica.

**(2)** Barrare se si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad es. convivenza, ospitalità, comodato, ecc.)

**(3)** Il contributo;

- (a) per costi fino a **€ 2.582,28** è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- (b) per costi da **€ 2.582,28** a **€ 12.911,42** è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85, il contributo è pari a 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,42);
- (c) per costi da **€ 12.911,42** a **€ 51.645,69** è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di 10.329,14, più il 5% di € 28.405,13 cioè è di 2.582,28+2.582,28+1.420,16 ovvero ammonta a € 6.584,83).

**(4)** Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all'immobile; funzione di visitabilità dell'alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva.

Parimenti, qualora di un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più *\*portatori di handicap*, deve essere presentata una sola domanda da uno dei *\*portatori di handicap*, in quanto uno solo è il contributo concesso.

Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso es.: installazione ascensore; B. funzione di visitabilità es.: adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo.

Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della legge n. 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

**(5)** Specificare l'opera da realizzare.

**(6)** Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il *\*portatore di handicap* qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.

**(7)** Il termine per la presentazione della domanda e della integrazione della documentazione è fissato al 1° marzo di ciascun anno.

**(8)** Precisare se esercente la potestà, tutela, curatela, amministrazione di sostegno, o altro.

\* La denominazione "**portatore di handicap**" non è stata sostituita con la più corretta dizione "**persona con disabilità**" o "**persona disabile**", per non alterare i testi originali della Legge 13/89, e della circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici, emanata il 22 giugno 1989, n. 1669/U.L..